

Statuto dell'associazione Telefono Amico Ticino e Grigioni Italiano

1. Denominazione, limiti territoriali, sede, scopi sociali

Art. 1. Il Telefono Amico Ticino e Grigioni Italiano (TA), con sede a Lugano, è un'associazione di persone fisiche, senza scopo lucrativo, apartitica, aconfessionale, basata sul volontariato e retta dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Il TA è affiliato all'Associazione Svizzera «Die Dargebotene Hand» che a sua volta è membro della IFOTES (International Federation of Telephonic Emergency Services) delle quali riconosce gli scopi e approva i regolamenti.

Art. 3. I suoi limiti territoriali comprendono il Ticino e il Grigioni Italiano.

Art. 4. Gli scopi fondamentali sono:

- a) ascoltare e aiutare persone in difficoltà per mezzo del telefono e attraverso altri mezzi elettronici garantendo il loro anonimato;
- b) promuovere iniziative per affrontare problemi sociali e morali delle regioni.

2. Soci

Art. 5. L'associazione è composta da:

- a) Soci attivi;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci onorari.

Ogni socio è tenuto ad accettare e osservare le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 6. Soci attivi: sono coloro, turnisti e membri di comitato, che partecipano attivamente e a titolo gratuito all'attività dell'associazione. L'ammissione dei soci viene decisa dal comitato. I soci attivi sono i soli che hanno il diritto di partecipare all'assemblea e di esercitare il diritto di voto.

Art. 7. Soci sostenitori: sono coloro, persone fisiche o giuridiche, che aiutano in modo rilevante, finanziariamente o in altro modo, il TA.

Art. 7 a. Soci onorari sono: le persone che si sono distinte per meriti particolari o hanno contribuito in misura notevole con la loro attività e dedizione a sostenere il TA o i fini da esso perseguiti e, per questo, sono state insignite dal comitato della qualità di socio onorario.

Art. 8. I soci attivi sono tenuti a pagare la tassa sociale annua il cui ammontare è deciso dall'assemblea su proposta del comitato.

Art. 9. Dimissioni: ogni socio ha facoltà di dare le dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto al comitato con il preavviso di un mese. Sono riservate per i turnisti le particolari disposizioni del regolamento interno.

Art. 10. Espulsioni: il comitato, per motivi gravi, ha il diritto di espellere un socio previa comunicazione scritta all'interessato. Il socio avrà facoltà di ricorso entro 30 giorni. Il ricorso sarà sottoposto all'assemblea straordinaria la quale deciderà a maggioranza di 2/3 dei presenti.

3. Organi

Art. 11. Gli organi sono:

- a) l'assemblea che è l'organo supremo di TA;
- b) il comitato;
- c) i revisori.

Art. 12. Convocazione dell'assemblea: l'assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 15 aprile, con invito scritto almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Art. 13. L'assemblea ha diritto di deliberare sui seguenti argomenti:

1. nomina del presidente del giorno e di 2 scrutatori;
2. approvazione dell'ultimo verbale;
3. approvazione della relazione presidenziale;
4. approvazione delle relazioni delle varie commissioni;
5. approvazione dei conti e del rapporto dei revisori e scarico del comitato;
6. approvazione della tassa sociale;
7. nomine statutarie;
8. adozione e modifica dello statuto, riservate le disposizioni previste dall'art. 24 dello statuto;
9. scioglimento di TA;
10. esame del ricorso sull'espulsione di soci;
11. eventuali.

Art. 14. Costituzione dell'assemblea: l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice salvo disposizioni speciali di questo statuto.

Art. 15. Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria può essere convocata:

1. se il comitato la ritiene necessaria;
2. se 1/5 dei soci attivi la ritiene necessaria;
3. presentando l'ordine del giorno.

Art. 16. Comitato: Il comitato è eletto a maggioranza semplice dall'assemblea ed è composto da 5 a 9 membri, ossia:

- 1 presidente;
- 1 vicepresidente;

- 1 tesoriere e
- da 2 a 6 membri.

L'assemblea elegge il presidente tra i membri del comitato a maggioranza semplice.

Art. 17. Il comitato è eletto per la durata di 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le competenze del comitato sono:

- nominare il vicepresidente e il tesoriere;
- nominare le proprie commissioni e i loro responsabili;
- eseguire le decisioni dell'assemblea generale;
- convocare l'assemblea generale e stilare l'ordine del giorno;
- ammettere nuovi soci;
- decidere sull'espulsione di soci;
- nominare delegati ai vari congressi;
- fissare date di incontri e manifestazioni;
- ratificare gli inviti agli ospiti;
- proporre la tassa sociale;
- gestire il patrimonio dell'associazione;
- prendere in generale ogni altra decisione nell'interesse di TA che non sia deferita dal presente statuto ad altri organi sociali;
- emanare il regolamento interno.

Il comitato, nel caso di vacanza di uno o più suoi membri, durante il periodo di nomina, si ricostituisce per cooptazione, riservata la ratifica della più prossima assemblea generale.

Art. 18. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta fosse necessario. Il presidente ne dirige le sedute. Il comitato delibera a maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 19. Commissioni: il comitato può nominare delle commissioni alle quali affidare la preparazione e la realizzazione di determinati compiti. Esse sono:

- la commissione formazione;
- la commissione finanze;
- la commissione pubbliche relazioni;
- eventualmente altre.

Queste sono composte da un responsabile membro di comitato aiutato da soci attivi o collaboratori specificatamente qualificati.

Art. 20. Comitato di patrocinio: il comitato può designare delle personalità a farne parte con lo scopo di ottenere maggior attenzione e sostegno nei rapporti con il pubblico e le autorità.

Art. 21. Revisori: un revisore iscritto al Registro federale ASR, che non sia un socio, è nominato quale revisore ogni anno. I revisori possono essere rieletti. I revisori devono verificare se i conti corrispondono alle pezze giustificative e se i libri contabili sono tenuti regolarmente. La verifica dei conti avverrà almeno una volta all'anno. I revisori dovranno presentare un rapporto scritto all'assemblea generale.

4. Responsabilità e rappresentanza

Art. 22. Il comitato rappresenta TA verso terzi con firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del comitato. Nei confronti di terzi il patrimonio sociale garantisce gli impegni del TA. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

5. Patrimonio

Art. 23. L'associazione si finanzia attraverso:

- a) elargizioni, donazioni e legati;
- b) sussidi;
- c) tassa sociale.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà dell'associazione, dal materiale e dalle liquidità.

6. Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione

Art. 24. Le proposte di modifica dello statuto devono essere formulate dal comitato o da 1/5 dei soci attivi. Le modifiche necessitano dell'approvazione dei 2/3 dei voti dell'assemblea.

Art. 25. Il TA potrà essere sciolto dall'assemblea con la maggioranza dei 3/4 di tutti i soci. In caso di scioglimento di TA il capitale sociale rimanente dopo il pagamento di ogni debito sarà devoluto a opere di beneficenza.

7. Disposizioni finali

Art. 26. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea ordinaria del 12 aprile 2016, con le modifiche approvate dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 17.05.2021.